

o di altra natura tra settori diversi del welfare), limitandosi a introdurre un obbligo temporaneo di contribuzione in percentuale sulle pensioni più elevate determinato in maniera evidentemente atecnica sul terreno statistico/attuariale endoprevidenziale; in buona sostanza, non si comprende, innanzitutto sul terreno tecnico-finanziario e degli equilibri complessivi del sistema previdenziale e delle gestioni obbligatorie, perché - cioè con quali prospettive di equilibrio/redistribuzione previdenziale/assistenziale - prelievo sia stato introdotto e limitatamente ad un triennio, per quali ragioni debba operare a partire da un reddito di circa euro 90.000,00 annui e perché sia stato determinato nelle percentuali previste per i diversi scaglioni.

Anzi, nella norma in questione manca del tutto ogni correlazione con prospettive e dinamiche degli equilibri finanziari del sistema previdenziale (del resto, come si vedrà, connessi a quelli generali) e finanche delle gestioni previdenziali obbligatorie, diversamente da altra disposizione relativa sempre al settore previdenziale contenuta (arti, comma 488 e normativa ivi richiamata) nella medesima legge di stabilità (*cf.*: Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 53/2015 sulla inconciliabilità tra natura temporanea dei contributi e funzionalizzazione agli equilibri finanziari di lungo periodo).

Diversamente da quest'ultima disposizione (a prescindere dalle problematiche interpretative sul suo ambito applicativo), infatti, la norma in esame disegna una prestazione patrimoniale imposta che opera, in via generale e astratta, per tutte le gestioni previdenziali obbligatorie a prescindere dalle diverse concrete dinamiche dei rispettivi equilibri finanziari (anche per quelle in equilibrio o addirittura in avanzo) e avendo per converso a parametro di commisurazione esclusivamente il livello del reddito dei pensionati.

b) Come emerge in maniera evidente dall'esame dei lavori preparatori parlamentari, che pure sottolineano - come accettato dall'Inps - come il Governo abbia evidenziato la confluenza dei contributi nelle gestioni previdenziali obbligatorie al fine di argomentare l'infondatezza delle sollevate (già in sede di lavori parlamentari) problematiche di costituzionalità sulla norma, la logica ispiratrice dell'intervento normativo *ictu oculi* risiede essenzialmente in valutazioni di finanza pubblica generale.

In particolare, il prospetto riepilogativo riferito al testo licenziato dal Senato testualmente pone in primario rilievo, non già gli effetti sulle dinamiche finanziarie/prestazionali delle diverse gestioni obbligatorie o anche del complessivo sistema previdenziale/assistenziale, ma essenzialmente le inferenze dell'ablazione patrimoniale sui saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto), secondo la seguente tabella (testualmente riportata):

(milioni di euro)

	SALDO NETTO			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
	DA FINANZIARE						NETTO		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti									
Contributo solidarietà	93	93	93						
Maggiori entrate contributive									
Contributo solidarietà				93	93	93	93	93	93
Minori entrate fiscali									
Contributo solidarietà	41	41	41	41	41	41	41	41	41

